

Indicazioni operative per l'applicazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" (di seguito decreto-legge).

1 - Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Il decreto-legge, come modificato in sede di conversione, dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita:

Antipolio	Antimorbillo
Antidifterica	Antiparotite
Antitetanica	Antirosolia
Antiepatite B	Antivaricella <i>(solo per i nati a partire dal 2017)</i>
Antipertossica	
Antihaemophilus B	

Tali vaccinazioni sono, pertanto, obbligatorie e gratuite e devono essere offerte in maniera attiva e gratuita, secondo le specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.

2 - Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 2017/2018

Per l'anno scolastico 2017/2018 sono state previste disposizioni transitorie.

In particolare, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l'effettuazione della vaccinazione presso la Azienda Sanitaria territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autodichiarazione – vedi allegato 1); in tale caso, la documentazione idonea comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018. In Friuli Venezia Giulia si anticipa già a partire dall'anno scolastico 2017/2018 la procedura prevista dalla circolare del Ministero Salute per il 2019/2020, seguendo lo schema descritto nell'allegato 2 (anno scolastico 2017/2018). Ciò avverrà tramite la compilazione, da parte delle scuole, di un formato tipo in cui riportare i dati anagrafici degli iscritti, la documentazione presentata rispetto al decreto e il consenso al trattamento dei dati. Tale consenso permetterà di semplificare notevolmente l'iter, per le famiglie, per le scuole e per i servizi vaccinali, permettendo lo scambio diretto delle informazioni tra scuole e sanità, senza, essendo un onere del genitore, doversi recare da un ufficio all'altro. Inoltre è prevista in futuro la possibilità di scaricare direttamente il certificato vaccinale del proprio figlio dal sito dell'Azienda Sanitaria di riferimento e/o della Regione, tramite la tessera sanitaria.

Se nell'autodichiarazione verrà autorizzato il trattamento dei dati non sarà necessario presentare alcun documento da parte dei genitori perché ciò avverrà tramite lo scambio di dati da scuola a servizio sanitario.

3 - Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia , alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie

3.1 Presentazione della documentazione

Al fine di rendere effettivo l'obbligo vaccinale, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari:

- a) la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della Azienda Sanitaria ovvero il certificato vaccinale, oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della Azienda Sanitaria, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

ovvero

- b) l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (vedi par. 3.2)

ovvero

- c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla Azienda Sanitaria territorialmente competente, secondo le modalità consentite dalla stessa Azienda Sanitaria per la prenotazione.
(telefonando al numero 0409897327 dal lunedì al venerdì – ore 9.00-19.00 verrà fornito il riferimento del servizio vaccinazioni dell'Azienda sanitaria per la prenotazione).

ovvero

- d) **per agevolare i genitori/tutori/soggetti affidatari e dare loro il tempo necessario a recuperare copia del libretto vaccinale, il certificato vaccinale o l'attestazione della Azienda Sanitaria, tale documentazione può essere sostituita dalla cosiddetta autodichiarazione (facsimile in Allegato 1), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

La documentazione di cui alle lettere a), b), c) o d) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l'iscrizione.

La documentazione va presentata anche per i minori non residenti e non domiciliati in Italia che frequentano un istituto scolastico italiano.

In caso di presentazione della autodichiarazione di cui al punto d), la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018, mentre negli anni scolastici successivi la documentazione dovrà essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno.

3.2 - Immunizzazione a seguito di malattia naturale e esonero. Omissione e differimento

ESONERO

Il minore è esonerato dall'obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:

- presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla Azienda Sanitaria dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990. Se il medico che ha diagnosticato la malattia ha fatto la notifica, questa è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria presso la quale è stata effettuata;

- presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia.

Si invitano i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale a prescrivere la valutazione del titolo anticorpale per patologie soggette a vaccinazione obbligatoria solo nei casi in cui il test sia strettamente necessario, cioè quando abbiano, relativamente al proprio giovane assistito, consapevolezza di vaccinazione effettuata (anche se non documentata) o di avvenuta malattia (non notificata), e limitatamente alle malattie che conferiscono immunità permanente. A tal proposito si sottolinea che non è prevista gratuità per tali test, che sono, quindi, a carico dell'assistito.

OMISSIONE O DIFFERIMENTO

L'omissione o il differimento devono essere attestati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf.

I servizi vaccinali, nell'esercizio dei loro compiti di recupero degli inadempienti, acquisiranno l'attestazione di esonero o differibilità della/e vaccinazione/i rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.

Una malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre, può richiedere un posticipo della vaccinazione fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea).

Una controindicazione temporanea non esonera in modo definitivo dall'obbligo vaccinale.

Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni, dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.

La circolare ministeriale 0025233 del 16/08/2017 prevede che l'Azienda Sanitaria territorialmente competente supporti i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie nella valutazione dello stato vaccinale dei minori, con modalità organizzative decise a livello regionale o locale, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni e accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, con lo scopo di semplificare gli adempimenti in capo alle famiglie e alle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa.

Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti per l'iscrizione scolastica (articolo 3-bis), il decreto-legge prevede che dall'anno scolastico 2019/2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, sono tenuti a trasmettere alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti, per l'anno scolastico o per il calendario successivo a quello corrente, di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati. Le Aziende Sanitarie provvederanno a restituire gli elenchi, entro il 10 giugno, indicando i soggetti non in regola con gli obblighi vaccinali che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione alla Azienda Sanitaria competente.

I dirigenti scolastici inviteranno i genitori/tutori/affidatari dei minori che risultano inadempienti da questa verifica a depositare presso la scuola, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante lo stato vaccinale, in modo che la scuola possa trasmettere alla Azienda Sanitaria competente l'elenco dei minori non ancora in regola per attivare le azioni previste, a partire da quelle per il recupero dell'inadempienza.

Tale sistema semplificherà gli adempimenti a carico delle famiglie per la produzione della documentazione necessaria. Tutto ciò è descritto sinteticamente nell'allegato 3 (anno scolastico 2019/2020).

N.B. In Friuli Venezia Giulia è stato deciso di anticipare questa procedura già a partire dall'anno scolastico 2017/2018, seguendo lo schema descritto nell'allegato 2 (anno scolastico 2017/2018).

3.3 - Mancata presentazione della documentazione

Anno scolastico 2017/2018: la mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l'iscrizione è segnalata, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, alla Azienda Sanitaria territorialmente competente che, ove la medesima o altra Azienda Sanitaria non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero all'inadempimento (cfr. paragrafo 4. "Mancata osservanza dell'obbligo vaccinale").

Anno scolastico 2018/2019 e seguenti: la mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l'iscrizione, ovvero, limitatamente a quella idonea a comprovare le vaccinazioni effettuate, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata la c.d. autodichiarazione, entro il 10 luglio di ogni anno, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, alla Azienda Sanitaria territorialmente competente che, ove la medesima o altra Azienda Sanitaria non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero all'inadempimento (cfr. paragrafo 4. "Mancata osservanza dell'obbligo vaccinale").

Si ribadisce che, in ogni caso, la presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) o d) del paragrafo 3.1 costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell'obbligo, la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami.

4 - Mancata osservanza dell'obbligo vaccinale

L'Azienda Sanitaria, accertato l'inadempimento dell'obbligo, anche attraverso un controllo dell'anagrafe sanitaria, e verificato che, in relazione alla medesima violazione dell'obbligo, non si sia già attivata essa stessa o altra Azienda Sanitaria, provvede ad avviare una procedura per il recupero della vaccinazione.

In linea generale, ciascuna Azienda Sanitaria, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo.

Nel caso in cui non rispondano all'invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire - eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale - una corretta informazione sull'obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione.

Nell'ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari non si presentino al colloquio ovvero, all'esito dell'interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al minore, la Azienda Sanitaria contesta loro formalmente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, con l'avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui l'immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi) entro il termine fissato dall'azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento, i cui criteri che saranno definiti successivamente.

La contestazione dell'inadempimento nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell'infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all'organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo.

Viceversa, non incorrono in sanzioni i genitori, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte della Azienda Sanitaria territorialmente competente della violazione dell'obbligo vaccinale, nel termine indicato nell'atto di contestazione, provvedano a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età e correttamente riportate nella scheda tecnica di ciascun prodotto, in considerazione anche di ragionevoli ed eventuali controindicazioni temporanee.

Nell'ipotesi in cui al minore non siano stati somministrati più vaccini, l'Azienda Sanitaria dovrà applicare il protocollo vaccinale più opportuno, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.

La predetta sanzione verrà irrogata soltanto nell'ipotesi in cui le violazioni riguardino un minore di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati. La sanzione potrà essere applicata anche in seguito, quando il minore avrà più di sedici anni, purché - come detto - la violazione sia stata commessa quando aveva sedici anni o meno.

Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento della violazione dell'obbligo di vaccinazione, verrà applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse).

Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all'applicazione di un'unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti.

La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all'inizio di ogni anno scolastico.

Solo nell'ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l'omissione riguardi un richiamo vaccinale.

Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale.

5 - Il recupero dei soggetti non vaccinati

Nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2018 e nella DGR n. 365 del 3 marzo 2017 "Aggiornamento dell'offerta vaccinale per l'infanzia ed l'adolescenza nella regione Friuli Venezia Giulia" viene riportato il calendario raccomandato a partire dal 61° giorno di vita.

Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle Aziende Sanitarie competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario, che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell'età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini.

Nel caso in cui non siano state eseguite tutte le vaccinazioni obbligatorie, e tenendo conto di eventuali condizioni di esonero o omissione o differimento, la Azienda Sanitaria territorialmente competente provvederà a somministrare le vaccinazioni mancanti per l'assolvimento dell'obbligo secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età entro la fine dell'anno scolastico.

6 - Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative

I minori con controindicazioni assolute alla vaccinazione (cioè non vaccinabili per ragioni di salute), che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, sono inseriti in classi

nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla Azienda Sanitaria, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

7 - Raccolta dati sulla situazione vaccinale degli operatori scolastici.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, gli operatori scolastici devono presentare agli istituti scolastici presso cui prestano servizio, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale (facsimile in Allegato 4).

Per eventuali informazioni sarà attiva una casella di posta elettronica: infovaccini@regione.fvg.it

Il Direttore centrale salute, integrazione
socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia
dott. Adriano Marcolongo

Il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
dott. Nicola Manfren